



24448-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 988/2021
DONATELLA FERRANTI		CC - 08/06/2021
EUGENIA SERRAO	- Relatore -	R.G.N. 20598/2020
ALESSANDRO RANALDI		
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da (omissis) (omissis), in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 3 marzo 2014 al 3 luglio 2014 nell'ambito di un procedimento in cui era indiziato dei reati di cui agli artt.74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che si era concluso con sentenza assolutoria del Tribunale di Locri in data 11/05/2015.

2. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico motivo per violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della colpa grave da parte dell'interessato nella causazione della detenzione. In particolare, il ricorrente premette che il provvedimento con il quale è stata disposta la misura cautelare faceva riferimento, nella parte in cui trattava delle esigenze cautelari, alla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., da tanto desumendosi la prevalenza attribuita dal Giudice per le indagini preliminari in sede di applicazione della misura al reato associativo; nella stessa ordinanza si era evidenziato che a (omissis) si contestava di aver partecipato a un sodalizio finalizzato al narcotraffico, mentre la Corte territoriale ha fornito motivazione illogica, che si incentra su un'unica intercettazione idonea a sostenere la sua responsabilità penale in ordine ad un acquisto di sostanza stupefacente asseritamente rivolto al successivo spaccio. Le conversazioni richiamate dalla Corte territoriale non riguardano, eccetto una, la persona del ricorrente, rimasto estraneo alle indagini ed alla fine assolto. La Corte non ha spiegato per quale ragione la condotta consistente in una telefonata dovrebbe essere considerata idonea ad essere interpretata come indizio di complicità causalmente determinante della misura cautelare.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria pervenuta il 24 maggio 2021 il Ministero dell'Economia e Finanze ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.



1.1. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo in quanto i fatti posti a base dell'ordinanza applicativa di misura cautelare e le successive decisioni emesse in sede di impugnazione cautelare avevano fatto emergere il coinvolgimento di (omissis) in una vasta operazione di polizia che aveva svelato la commissione di una serie di violazioni dell'art. 73 T.U. Stup. nel periodo di tempo compreso tra l'aprile 2007 e il gennaio 2008; si era, dunque, ipotizzata la sussistenza di due diverse organizzazioni criminali operanti sul territorio della fascia ionica reggina e la partecipazione del ricorrente ad uno dei due gruppi. La Corte ha specificato che il delitto-fine contestato derivava da una conversazione telefonica nella quale il correo (omissis) chiedeva al (omissis) di confermare all'altro correo (omissis) con il quale (omissis) rivelava di aver già parlato direttamente, che avrebbe atteso la sua visita per il giorno dopo o per quello successivo. Collegando questa conversazione ad una telefonata intercorsa giorni dopo, il giudice della cautela, si legge nell'ordinanza, aveva ritenuto che dalla prima conversazione si desumesse una consegna di stupefacente che avrebbe avuto luogo uno o due giorni dopo, mentre il giudice del merito aveva escluso la sussistenza del coinvolgimento del ricorrente, non essendo stato concordato un preciso e definitivo appuntamento e non essendovi prova dell'effettiva sussistenza dell'incontro; la seconda conversazione non si era potuta collegare alla prima in ragione della distanza di tempo.

1.2. Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha rilevato come lo stesso giudice del merito avesse espressamente affermato che l'istante aveva posto in essere una programmazione criminosa non andata a buon fine, avviando trattative per una successiva consegna di stupefacente poi non realizzatesi; sulla base di tale rilievo, ha ritenuto che la condotta di (omissis) (omissis) abbia contribuito a determinare l'adozione del provvedimento restrittivo.

2. A fronte di tali argomentazioni, nel ricorso si sono riportati alcuni brani dell'ordinanza cautelare dai quali si dovrebbe desumere che il principale elemento atto a fondare l'ipotesi accusatoria giustificativa della misura custodiale sia stata l'appartenenza del richiedente ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; ma nell'analisi dei dati fattuali a disposizione del giudice della cautela quali si presentavano prima dell'adozione della misura cautelare è consentito al giudice della riparazione soffermarsi esclusivamente, ed è anzi pienamente coerente con l'oggetto del giudizio, su quegli elementi indiziari che siano espressivi di una condotta direttamente ascrivibile a colui che chiede il riconoscimento del diritto alla riparazione, posto

che presupposto di tale diritto è la verifica che l'istante non abbia con il suo comportamento concorso a dare causa all'errore dell'autorità giudiziaria. Il ricorso, peraltro, si limita a prospettare, mediante estrapolazioni di singole frasi dell'ordinanza cautelare, una tesi difensiva che offre una diversa lettura delle emergenze indiziarie valutate dal giudice della cautela, senza fornire adeguato e compiuto richiamo al provvedimento nel suo contenuto integrale al fine di consentire alla Corte di legittimità di verificare la fondatezza della doglianza.

3. Quanto alla lettura delle emergenze processuali, come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nel caso in esame, si tratta peraltro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persona indagata quale partecipe di associazione per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.

4. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute del Ministero resistente liquidate in euro mille.


Così deciso il giorno 8 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Eugenia Serrao



Il Presidente
Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 2/2 GIU. 2021

IL DIRETTORE
Giuseppe Capata

